



Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

Modifica del 1° maggio 2020

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)*

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011¹ sulla contabilità delle imprese concessionarie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 o 31 capoverso 2 LTV o dell'articolo 51b della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr).

Art. 2 lett. b n. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- b. *settore*: tutte le offerte dello stesso genere di un'impresa; un singolo settore riunisce in particolare:
 - 1. le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l'impresa riceve indennità dalla Confederazione,

Art. 3 cpv. 1, 2 e 4

¹ Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una relazione sulla gestione secondo l'articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni³.

² Nell'allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell'esercizio delle linee e tratte

1 RS 742.221
2 RS 742.101
3 RS 220

concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell'infrastruttura, l'allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell'infrastruttura.

4 Abrogato

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il traffico regionale viaggiatori e per il settore dell'infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi all'anno, devono fare eseguire una revisione ordinaria.

⁴ Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l'articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da convenzioni sulle prestazioni secondo l'articolo 51 Lferr⁴ è superiore a un milione di franchi. L'UFT disciplina i dettagli di questa verifica.

Art. 6 Verifica dell'impiego dei sussidi

¹ Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui da Confederazione e Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni, entro trenta giorni dall'assemblea generale, il conto annuale approvato da quest'ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell'impiego conforme dei sussidi:

- a. la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi;
- b. i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria;
- c. gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle prestazioni;
- d. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall'allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
 1. le indennità ricevute nell'anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell'articolo 28 LTV o dell'articolo 51b Lferr⁵,
 2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l'impiego dei sussidi,
 3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,
 4. la natura, la formazione, l'impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
- e. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;

⁴ RS 742.101

⁵ RS 742.101

f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità.

² Il verbale dell'assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.

³ I committenti possono esigere ulteriori documenti nell'ambito della loro attività di verifica.

Art. 9 cpv. 2

² Non sono iscrivibili all'attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell'impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 10 cpv. 1

¹ Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all'attivo ai costi d'acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all'attivo ai costi di produzione.

Art. 11 cpv. 1 e 2^{bis}

¹ Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell'allegato. La durata di ammortamento inizia con l'avvio dell'esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.

^{2^{bis}} Gli impianti dell'infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.

Art. 14 cpv. 2

² All'interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.

Art. 18 cpv. 2 lett. a

² Nel settore dell'infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:

a. indennità ai sensi dell'articolo 51b Lferr⁶;

Art. 19 cpv. 2, primo periodo

² Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell'impiego degli utili, ai sensi dell'articolo 36 capoversi 2 e 4

LTV o dell'articolo 67 Lferr⁷, devono essere documentate almeno per ogni settore.
...

Art. 23 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° maggio 2020

Le seguenti disposizioni nella versione della modifica del 1° maggio 2020 si applicano per la prima volta all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente:

- a. l'articolo 4 capoversi 3 e 4 sulla revisione;
- b. l'articolo 6 capoverso 1 lettera a sulla dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.

1° maggio 2020

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
Simonetta Sommaruga

⁷ RS 742.101

Allegato
(art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale viaggiatori

Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.

1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti	Infra- struttura	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
		Margine tassi in per cento		Durata in anni		
		min.	max.	max.	min.	
1.0	Edifici e terreni					
1.0.1	Spese per terreni	0,0	0,0	–	–	
1.0.2	Indennizzi iscritti all'attivo in relazione a terreni	1,5	2,0	67	50	
1.0.3	(Altri) edifici e terreni (*)	x				
1.0.4	Edifici necessari all'esercizio	x	1,25	5,0	80	20
1.0.5	Edifici non necessari all'esercizio	x	1,25	5,0	80	20
1.1	Manufatti					
1.1.1	Ponti (*)	x	1,25	3,0	80	33
1.1.2	Gallerie (*)	x	1,0	2,0	100	50
1.1.3	Altri manufatti (*)	x	1,25	3,0	80	33
1.2	Sede ferroviaria / via di corsa					
1.2.1	Binari (*)	x	3,0	4,0	33	25
1.2.2	Scambi (*)	x	4,0	20,0	25	5
1.2.3	Altri impianti della sede ferroviaria (*)	x	1,25	4,0	80	25
1.2.4	Sostegni intermedi, fondazioni, funi, rulliere di sostegno e di ritenuta nonché sospensioni di funicolari e funivie		2,0	20,0	50	5
1.3	Impianti per l'alimentazione con corrente di trazione e argani					
1.3.1	Linee di contatto (*)	x	3,0	4,0	33	25

Impianti	Infra- struttura	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
		Margine tassi in per cento		Durata in anni		
		min.	max.	max.	min.	
1.3.2	Sottocentrali, raddrizzatori e trasformatori		2,0	4,0	50	25
1.3.3	Altri impianti per l'alimentazione con corrente di trazione (*)	x	3,0	10,0	33	10
1.3.4	Argani e freni per le funicolari e le funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2)		3,0	8,0	33	13
1.4	Impianti di sicurezza					
1.4.1	Apparati centrali e impianti per il controllo della marcia dei treni (*)	x	4,0	5,0	25	20
1.4.2	Altri impianti di sicurezza (*)	x				
1.4.3	Dispositivi tecnici di comando delle funicolari e delle funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.4)		4,0	20,0	25	5
1.5	Impianti a bassa tensione e di telecomunicazione					
1.5.1	Consumatori a bassa tensione (*)	x				
1.5.2	Altri impianti a bassa tensione e di telecomunicazione (*)	x	4,0	20,0	25	5
1.6	Impianti destinati al pubblico					
1.6.1	Marcia piedi e accessi	x				
1.6.2	Altri impianti destinati al pubblico (*)	x	1,5	5,0	67	20
1.6.3	Impianti di approdo per i battelli (*)		5,0	10,0	20	10
1.7	Veicoli e battelli					
1.7.1	Veicoli su rotaie dell'infrastruttura (*)	x				
1.7.2	Altri veicoli dell'infrastruttura (*)	x				
1.7.3	Veicoli stradali da lavoro e di servizio		10,0	20,0	10	5
1.7.4	Rimorchi per il trasporto di persone e cose		7,0	10,0	14	10
1.7.5	Battelli		2,5	5,0	40	20

Impianti	Infra- struttura	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
		Margine tassi in per cento		Durata in anni		
		min.	max.	max.	min.	
1.8	Impianti d'esercizio e varia					
1.8.1	Altri impianti d'esercizio e varia (*)	x	3,0	25,0	33	4
1.8.2	Cisterne, impianti di lavaggio		5,0	10,0	20	10
1.8.3	Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all'aperto		3,0	20,0	33	5
1.8.4	Dispositivi per la vendita, parchimetri, dispositivi per il controllo d'accesso e per il conteggio delle frequenze		10,0	20,0	10	5
1.8.5	Beni mobili, hardware e software, inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli		3,0	25,0	33	4

2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti	Sottoimpianti	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori				
		Margine tassi in per cento		Durata in anni		
		min. in %	max. in %	max.	min.	
2.1	Veicoli su rotaie e cabine di funivie (*)					
2.1.1	Veicoli motore su rotaie elettrici		2,5	5,0	40	20
2.1.2	Veicoli motore su rotaie e treni a carburante		4,0	7,0	25	14
2.1.3	Vagoni di ferrovie e funicolari		2,5	5,0	40	20
2.1.4	Cabine di funivie		4,0	10,0	25	10
	Sottoimpianti degli impianti 2.1.1–2.1.4:					
	Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza		5,0	10,0	20	10

Impianti	Sottoimpianti	Ammortamenti traffico regionale viaggiatori			
		Margine tassi in per cento		Durata in anni	
		min. in %	max. in %	max.	min.
	Installazioni per la clientela	5,0	10,0	20	10
	Sistemi d'informazione alla clientela/ apparecchi di climatizzazione adeguati	8,0	20,0	13	5
	Componenti (in particolare di carrelli e cerniere)	10,0	20,0	10	5
	Motori per la trazione a carburante	4,0	12,0	25	8
2.2 Bus (*)					
2.2.1	Autobus, esclusi i minibus	7,0	10,0	14	10
2.2.2	Minibus	12,0	15,0	8	7
2.2.3	Filobus	5,0	10,0	20	10
	Sottoimpianti degli impianti 2.2.1–2.2.3:				
	Installazioni per la clientela	5,0	10,0	20	10
	Sistemi d'informazione alla clientela	8,0	20,0	13	5